

Sentenza della Corte costituzionale n. 36/2017.

Materia: tutela dell'ambiente.

Parametri invocati: articoli 117, secondo comma, lett. s), e 118, secondo comma, della Costituzione; articoli 19 e 20 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e articoli 25 e 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), in qualità di norme interposte.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38 recante "Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa)".

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della l.r. Abruzzo 38/2015, che istituisce il Parco Naturale Regionale "Costa dei Trabocchi" e ne regola la gestione e la salvaguardia, in quanto le predette norme violerebbero, innanzitutto, l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal momento che l'area di nuova istituzione, costituita unicamente da un ampio tratto di mare prospiciente la costa, darebbe origine non a un parco naturale regionale terrestre, ma a un'area marina protetta, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. In secondo luogo, a parere del ricorrente, le norme censurate sarebbero anche lesive dell'articolo 118, secondo comma, Cost., che, pur riferendosi alle competenze degli enti territoriali minori, stabilisce il principio secondo il quale la competenza legislativa ad attribuire le funzioni amministrative dipende dalla sussistenza della competenza legislativa nel settore di volta in volta considerato: nel caso di specie, pertanto, all'incompetenza della Regione in sede legislativa conseguirebbe l'incompetenza a disciplinare gli aspetti amministrativo-gestionali della nuova area.

La Corte costituzionale, ritenendo fondata nel merito la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all'articolo 117, comma 2, lett. s), Cost., rileva una palese contraddizione fra le norme istitutive del parco naturale regionale e la concreta perimetrazione dello stesso, che, in quanto ricadente esclusivamente in un ampio tratto di mare, dà origine, di fatto, a un'area marina protetta, in violazione dell'esclusiva competenza statale in materia di tutela dell'ambiente ex articolo 117, comma 2, lett. s), Cost., nonché, quale norma interposta, della l. 394/1991, che reca i principi fondamentali in materia di aree naturali, cui la legislazione regionale è tenuta ad adeguarsi, e che, appunto, attribuisce al Ministro dell'Ambiente la competenza a istituire e a gestire le aree protette marine. Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1, 6, 7, e 9 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2015, n. 38 e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3; 2, comma 3; 4, 5, 8, 11 e 12,

relativi, in particolare, alla classificazione, all'individuazione dei confini, alla gestione e alla tutela dell'area marina. La Corte, infine, ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni sollevate dal ricorrente.